



# STATUTO

Rev 5  
14/12/2017

Pagina 1 di 10

TITOLO I .....	2
Art. 1) Denominazione .....	2
Art. 2) Sede sociale .....	2
Art. 3) Durata .....	2
Art. 4) Oggetto sociale.....	2
TITOLO II CAPITALE SOCIALE – PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA PUBBLICA – AZIONI.....	3
Art. 5) Capitale sociale .....	3
Art. 6) Partecipazione pubblica .....	3
Art. 7) Azioni - Prelazione per i soci.....	3
7.1 Azioni ed obbligazioni .....	3
7.2 La prelazione .....	4
7.3 Consenso al trasferimento .....	4
TITOLO III ASSEMBLEA .....	4
Articolo 8) Assemblea.....	4
8.1 Assemblea degli azionisti.....	4
8.2 Avviso di convocazione .....	5
8.3 Convocazione .....	5
8.4 Intervento e voto .....	5
8.5. Presidenza e segreteria.....	5
8.6. Costituzione e deliberazioni .....	5
Articolo 9) Controllo analogo e affidamenti in house.....	6
TITOLO IV AMMINISTRAZIONE .....	6
Articolo 10) Organo amministrativo.....	6
Articolo 11) Consiglio di Amministrazione .....	7
11.1. Numero degli amministratori .....	7
11.2 Altre disposizioni .....	7
11.3 Poteri di delega del Consiglio di Amministrazione.....	7
11.4 Convocazione del Consiglio .....	8
11.5 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione .....	8
Articolo 12) Compensi e rimborsi spese.....	8
TITOLO V RAPPRESENTANZA LEGALE E POTERI DI GESTIONE.....	8
Articolo 13) Rappresentanza legale .....	8
Articolo 14) Direttore generale.....	9
TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI .....	9
Articolo 15) Collegio Sindacale .....	9
Articolo 16) Revisione legale dei conti .....	9
TITOLO VII BILANCIO E UTILI .....	9
Articolo 17) Esercizio sociale .....	9
Articolo 18) Distribuzione degli utili .....	9
TITOLO VIII SCIoglIMENTO .....	10
Articolo 19) Scioglimento .....	10
TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI .....	10
Articolo 20) Clausola compromissoria .....	10
Articolo 21) Trasparenza .....	10
Articolo 22) Foro competente.....	10
Articolo 23) Rinvio .....	10



# STATUTO

Rev 5  
14/12/2017

Pagina 2 di 10

## TITOLO I

### **Art. 1) Denominazione**

Ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e conformemente alle successive disposizioni di cui all'art. 4 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è costituita una società per azioni a prevalente capitale pubblico, denominata "CERMEC S.p.A. (Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara)".

### **Art. 2) Sede sociale**

La società ha sede in Massa, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. cod. civ.

L'Organo Amministrativo potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici agenzie e dipendenze, ferma restando l'applicazione dell'art. 2436 c.c.

### **Art. 3) Durata**

La società ha durata fino al 31 dicembre 2042 e può essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta, con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

### **Art. 4) Oggetto sociale**

La società ha per oggetto:

la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici e ambientali, in particolare quelli relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio, recupero e riciclaggio dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e di recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi (così come individuati dall'articolo 184 e dagli allegati A e D alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.), alle attività di bonifica e di ripristino ambientale e all'igiene urbana e a quelle generali rivolte al miglioramento complessivo della qualità ambientale e urbana, al fine di assicurare la tutela e difesa dell'ambiente, a salvaguardia del territorio e della salute dei cittadini, garantendo l'esecuzione dei servizi in condizioni di efficacia, efficienza ed economicità.

Dette finalità sono garantite attraverso:

\* la progettazione e la gestione di aree e di impianti di raccolta, selezione, trattamento, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, e di ogni altra attività prevista ed indicata dagli allegati B e C alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

\* la progettazione e la gestione di aree ed impianti per il trattamento dei rifiuti indicati all'articolo 185 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e per la produzione di ammendanti, fertilizzanti e concimi, indicati dal D. Lgs. 29 aprile 2006, n. 217 e successive modifiche;

\* la promozione e il coordinamento di iniziative pubbliche e private dirette a favorire una minor produzione di rifiuti, l'incremento delle raccolte differenziate, l'ottimizzazione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, anche con la gestione unitaria ed integrata dei servizi relativi alla raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati in forma indifferenziata e differenziata, la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio, lo spazzamento e il lavaggio delle strade, la rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su aree pubbliche o private ad uso pubblico, la raccolta dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni o comunque da attività cimiteriali, la gestione distinta dei rifiuti urbani pericolosi;

\* le attività di bonifica e di ripristino ambientale di aree e siti inquinati;

\* la migliore utilizzazione e commercializzazione delle materie prime seconde prodotte dalle attività di raccolta, selezione, trattamento recupero e riciclaggio, in forma diretta o mediante la stipula di contratti commerciali per la collocazione dei materiali riciclabili o mediante l'esecuzione diretta di opere e servizi che richiedano l'utilizzo dei prodotti derivanti dall'attività aziendale;

\* la costituzione e la partecipazione a holding, consorzi, società tra enti e società pubbliche o miste, con l'obiettivo di razionalizzare ed ottimizzare le attività aziendali, sia nel campo dell'erogazione dei servizi di istituto sia in quello degli acquisti e delle forniture di materie prime e seconde, di macchinari ed apparati, di energia;

\* la promozione e lo svolgimento di ogni altra iniziativa comunque connessa con i fini sociali.



# STATUTO

Rev 5  
14/12/2017

Pagina 3 di 10

La società potrà compiere tutte le attività di consulenza e di assistenza informatica volte ad assistere le amministrazioni pubbliche e non, nella compravendita di beni e di acquisizione di servizi, anche ai fini della scelta del contraente, nonché la negoziazione diretta su beni e servizi per conto delle amministrazioni o dei terzi.

La società potrà erogare servizi di formazione degli addetti alla sopra citata attività; potrà inoltre compiere il coordinamento delle attività relative all'approvvigionamento di energia o alla produzione della stessa ivi compreso il monitoraggio dei consumi, la ricerca di soluzioni volte al risparmio energetico, la negoziazione di contratti di fornitura con erogatori pubblici o privati di qualunque tipo di energia.

La società potrà inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa con quelle sopra indicate e potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, bancarie, finanziarie necessarie od utili per il conseguimento del sopracitato oggetto sociale.

## **TITOLO II CAPITALE SOCIALE – PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA PUBBLICA – AZIONI**

### **Art. 5) Capitale sociale**

Il capitale sociale è di euro 2.065.840 euro diviso in n° 8000 azioni del valore di euro 258,23 euro ciascuna.

Le azioni sono nominative e indivisibili, rappresentate da titoli azionari. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura, e con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società.

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

### **Art. 6) Partecipazione pubblica**

Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle delibere del Consiglio Comunale di Carrara n. 162 in data 14 dicembre 2000, del Consiglio Provinciale di Massa – Carrara in data 31 gennaio 2001 e del Consiglio Comunale di Massa n. 13 in data 30 marzo 2001, la società deve essere a prevalente capitale pubblico locale.

### **Art. 7) Azioni - Prelazione per i soci**

#### **7.1 Azioni ed obbligazioni**

Le azioni sono nominative e indivisibili. Ciascuna azione conferisce al socio titolare il diritto di voto nell'assemblea sociale

Solo nel caso in cui la società possa emettere azioni di risparmio queste potranno essere al portatore o potranno essere rese al portatore, a scelta ed a spese dell'azionista.

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci.

I certificati azionari, ove emessi, portano la firma del Presidente, oppure quella di un amministratore o di un procuratore speciale all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi più convenienti.

La quota di partecipazione degli Enti Pubblici non potrà in ogni caso mai essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

L'alienazione di partecipazioni sociali deve comunque avvenire conformemente a quanto disposto dall'art. 10 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con atti deliberativi assunti dai Consigli degli Enti Soci ai sensi dell'art. 7 dello stesso D.Lgs. 175/2016, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

La società potrà anche emettere obbligazioni, nominative o al portatore, a norma di legge, demandando all'Assemblea straordinaria la fissazione dell'ammontare e delle modalità di collocazione ed estinzione delle stesse.



# STATUTO

Rev 5  
14/12/2017

Pagina 4 di 10

## **7.2 La prelazione**

Fermo restando il disposto dell'art. 10 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175,, nonché quanto previsto dall'art. 7.1 le azioni possono essere trasferite alle seguenti condizioni.

Ciascun socio ha diritto di prelazione nell'acquisto a titolo oneroso delle azioni che altro socio voglia trasferire sia a terzi che a soci.

Qualora un socio intenda cedere le proprie azioni, dovrà darne preventiva comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando, a pena di inefficacia della comunicazione stessa, il numero dei titoli offerti in vendita, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento e le altre principali condizioni, nonché l'identità di eventuali soggetti non soci interessati a tale acquisto.

Agli altri soci è riconosciuto il diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita, da esercitarsi mediante comunicazione da inviarsi al socio offerente, sempre mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 60 giorni dal ricevimento dell'offerta in vendita in prelazione.

La prelazione dovrà essere esercitata su tutte le azioni poste in vendita.

Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, le azioni poste in vendita saranno ripartite tra i soci che hanno esercitato la prelazione in proporzione alle azioni da ciascuno possedute. Tuttavia, ove la prelazione venga contestualmente esercitata sia da soci privati che pubblici, l'attribuzione delle azioni offerte in vendita dovrà essere effettuata esclusivamente a vantaggio dei soci pubblici, con conseguente esclusione del diritto di prelazione dei soci privati.

## **7.3 Consenso al trasferimento**

Il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione su azioni, per atto tra vivi, a terzi non soci, da parte dei soci, non produce effetti nei confronti della società, se non previo consenso della maggioranza del capitale sociale, espresso dall'Assemblea, senza tener conto della partecipazione del socio alienante.

Pertanto il socio che intende trasferire azioni o diritti di opzione su azioni ad un soggetto non socio, dovrà darne comunicazione alla società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente le stesse indicazioni previste per l'ipotesi della prelazione.

L'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare l'assemblea e successivamente comunicare al socio interessato, sempre mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la decisione dell'assemblea.

Il consenso potrà essere negato, in modo adeguatamente motivato, nel caso in cui il cessionario delle azioni:

- si trovi attualmente o possa trovarsi, direttamente o indirettamente, in posizione di concorrenza o conflitto con la società;

- risulti soggetto di dubbia solvibilità o condotta o rivesta qualità tali che la sua presenza nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per la società stessa o, per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Qualora entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di consenso al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il consenso si intenderà concesso ed il socio potrà procedere al trasferimento

Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e del consenso al trasferimento di azioni, con la dizione "trasferimento" s'intendono ricompresi tutti i negozi suscettibili di produrre il trasferimento della titolarità di una o più azioni societarie, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, ogni altro contratto a prestazioni corrispettive o non, quali, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento in società o imprese, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo o non consenta di determinare un corrispettivo per l'avvenuto trasferimento, ovvero nel caso in cui il corrispettivo pattuito sia diverso dal denaro, i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione potranno acquistare le azioni optate versando all'offerente la somma determinata di comune accordo tra le parti o, in difetto, tramite procedimento arbitrale.

## **TITOLO III ASSEMBLEA**

### **Articolo 8) Assemblea**

#### **8. 1 Assemblea degli azionisti**

Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge, obbligano tutti i soci ancorché dissenzienti o assenti.



# STATUTO

Rev 5  
14/12/2017

Pagina 5 di 10

## **8. 2 Avviso di convocazione**

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo, di propria iniziativa o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, con avviso inviato a ciascun socio mediante raccomandata A/R, almeno otto giorni non liberi prima della data di convocazione, presso il domicilio risultante nel libro soci. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva e sicura conoscenza degli argomenti da trattare.

Nell'avviso debbono essere indicati il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il luogo di convocazione potrà essere anche fuori dalle sede della società, purché nel territorio della provincia di Massa-Carrara o in province limitrofe e confinanti, ovvero in altre province purché ricomprese nell'Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa.

Nello stesso avviso potranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà tenuta l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo.

## **8. 3 Convocazione**

L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; quando particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto sociale lo richiedano, la stessa può tenersi entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria e straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda le materie da trattare.

## **8.4 Intervento e voto**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo diversa determinazione del Presidente; non è ammesso il voto segreto.

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

## **8.5. Presidenza e segreteria**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico; in caso di assenza od impedimento dell'Amministratore Unico la presidenza è assunta da persona designata dagli intervenuti.

Ove la società sia amministrata da un organo collegiale, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento, la presidenza è assunta dal Vicepresidente, se nominato, e, subordinatamente, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

Il Segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **8.6. Costituzione e deliberazioni**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria si costituisce e delibera a norma di legge.

La direzione dei lavori assembleari, la scelta dell'ordine degli interventi, delle modalità di trattazione dell'ordine del giorno e del sistema di votazione compete al Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea



# STATUTO

Rev 5  
14/12/2017

Pagina 6 di 10

sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dall'art. 2368 c.c. e, in caso di seconda convocazione, dall'art. 2369 c.c. (anche per i casi di cui al quinto comma).

In deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2369, per le assemblee straordinarie, anche in seconda convocazione, occorrerà il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino il 70 % del capitale, per le deliberazioni concernenti:

- l'aumento del capitale;
- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione della società, la messa in liquidazione e lo scioglimento anticipato della stessa;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- l'emissione di azioni privilegiate, di prestiti obbligazionari e di azioni di risparmio;
- l'istituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c..

## **Articolo 9) Controllo analogo e affidamenti in house**

Conformemente al comma 1° dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016, Cermec quale società in house, interamente pubblica, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto.

Ai sensi del comma 2° dello stesso art. 16, i requisiti del controllo analogo sono acquisiti mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

Ai sensi del comma 3° dello stesso art. 16 oltre l'ottanta per cento del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è tuttavia consentita ove permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, anche sulla base di espresse disposizioni impartite dalle competenti autorità in materia di flussi di rifiuti urbani, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

## **TITOLO IV AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 10) Organo amministrativo**

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, l'organo amministrativo della società è costituito da un amministratore unico.

Se consentito dalle norme di legge vigenti al momento della nomina, l'Assemblea potrà disporre, conformemente al comma 3° dell'art. 11, D.Lgs. 175/2016, che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

In tal caso la decisione in ordine alla forma di amministrazione è assunta dall'Assemblea dei Soci con delibera approvata a maggioranza assoluta dei presenti.

L'organo amministrativo dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, così come definiti dall'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, scelti tra persone che vantano una speciale competenza tecnica o amministrativa, per esperienze professionali maturate o per studi compiuti o per funzioni ricoperte presso enti, aziende, pubblici o privati.

Nella scelta dell'amministratore della società, le amministrazioni che detengono il capitale sociale assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato.

È fatto espresso divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e da quanto previsto dal presente Statuto.

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di



# STATUTO

Rev 5  
14/12/2017

Pagina 7 di 10

onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'art. 11 D.Lgs. 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

All'Amministratore unico, ovvero al Consiglio di Amministrazione, sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società, salvo quanto espressamente riservato per legge all'Assemblea e quanto previsto dal presente statuto.

Possono essere nominati institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

## **Articolo 11) Consiglio di Amministrazione**

### **11.1. Numero degli amministratori**

Qualora l'Assemblea deliberi, conformemente al precedente art. 10 del presente Statuto, che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione l'organo è composto da 3 membri, anche non soci, scelti sulla base dei criteri e dei requisiti di cui alla legge e al precedente articolo 9 del presente Statuto.

### **11.2 Altre disposizioni**

Nel caso in cui venga meno, per dimissioni e/o altre cause, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo si intende automaticamente cessato, e i Consiglieri restanti, che si intendono pure decaduti, devono convocare immediatamente l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo Amministrativo. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione conserverà la gestione della società, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sino all'avvenuta ricostituzione del Consiglio stesso.

### **11.3 Poteri di delega del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea, nel nominare il Consiglio di Amministrazione, sceglie tra i suoi membri il Presidente.

Il consiglio di amministrazione potrà attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno e ove non espressamente vietato da apposite norme di legge, può nominare un Vicepresidente.

In tal caso, ai sensi del comma 9, lettera d) dell'art. 11 del D.Lgs 19 agosto 2016, la carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:

- i piani programma annuali e pluriennali ed i budget di servizio;
- la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- le convenzioni e gli accordi con gli enti Locali e le loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della società;
- l'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento di azioni o partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o rami aziendali;
- l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;
- l'assunzione di finanziamenti;
- la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate;
- l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.

Il Consiglio, infine, può, nominare mandatarî per operazioni determinate e per una durata limitata nel tempo ed istituire comitati consultivi determinandone la composizione ed i compiti.



# STATUTO

Rev 5  
14/12/2017

Pagina 8 di 10

## **11.4 Convocazione del Consiglio**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o, in ogni caso, nel territorio provinciale ove la sede è posta, dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli Amministratori o su richiesta del Collegio Sindacale. In caso di assenza, impedimento, dimissione o mancanza del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vicepresidente o, subordinatamente, da altro membro all'uopo designato dal Consiglio stesso.

La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti dell'ordine del giorno, è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, raccomandata, telegramma o posta elettronica e comunque con altro mezzo idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione della convocazione nel domicilio degli Amministratori e dei Sindaci effettivi; in caso di motivata urgenza, il termine di convocazione è ridotto ad un giorno.

In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica degli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

## **11.5 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o da persona dallo stesso delegata, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

## **Articolo 12) Compensi e rimborsi spese**

L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore degli amministratori conformemente alle norme di legge e nel rispetto del limite dei compensi massimi (così come definito dal comma 6, art. 11 D.Lgs. 175/2016).

Agli Amministratori compete, altresì, il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, alle condizioni e nella misura stabilite dalla vigente normativa.

## **TITOLO V RAPPRESENTANZA LEGALE E POTERI DI GESTIONE**

### **Articolo 13) Rappresentanza legale**

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi spetta all'Amministratore Unico ovvero, ove la società sia amministrata da organo collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Unico, ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di promuovere azioni, impugnative, ed istanze, resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche revocazione e cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio; ha, altresì, facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitri rituali o irrituali.

L'Amministratore Unico, ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di conferire procure alle liti, nonché procure speciali per singoli atti o categorie di atti, anche a persone estranee alla società.

Ove l'Assemblea abbia provveduto a nominare un organo collegiale di amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il potere di stipulare autonomamente atti, contratti o negozi, i quali, singolarmente considerati, non comportino impegni di spesa superiore a 100.000,00 euro annui.

In caso di assenza o impedimento del presidente, la rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano al Vicepresidente, se nominato, o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, al Consigliere più anziano nella carica.



# STATUTO

Rev 5  
14/12/2017

Pagina 9 di 10

## **Articolo 14) Direttore generale**

L'organo amministrativo può nominare un Direttore generale della società, il quale resta in carica per un periodo di tempo determinato dall'Amministratore Unico o dal Consiglio stesso.

Se nominato, al Direttore generale compete la responsabilità organizzativa, operativa e direttiva della società, con lo specifico incarico di dare attuazione ai piani di programma, di dirigere, organizzare e disciplinare il lavoro del personale della società e di adottare ogni provvedimento gestionale per lo svolgimento e l'efficienza dei servizi aziendali, firmando gli atti per i quali gli sia stato conferito specifico mandato o apposita procura.

Con la delibera di nomina l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvedono a fissare specificamente competenze, prerogative e poteri del direttore generale, ivi compresi gli autonomi poteri di spesa, oltre a determinarne i compensi, conformemente alle disposizioni dell'art. 11, comma 6, D.Lgs. 175/2016.

## **TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

### **Articolo 15) Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, scelti unicamente tra i revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia e nominati nelle forme di legge dall'Assemblea, la quale provvede altresì ad indicarne il Presidente

Il Collegio sindacale esercita il controllo sull'Amministrazione della società e tutte le funzioni previste dalla legge. In deroga al comma 2° dell'art. 2409-bis, e conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, al Collegio Sindacale non può essere affidata la revisione legale dei conti.

Ai membri del Collegio sindacale spetta il rimborso della spese sostenute per ragione del loro ufficio ed una retribuzione determinata in conformità all'art. 2402 c.c. e alle disposizioni dell'art. 11, comma 6, D.Lgs. 175/2016.

### **Articolo 16) Revisione legale dei conti**

Ai sensi del comma 2° dell'art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis c.c. è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea dei Soci.

Per l'attività di revisione si fa riferimento al Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

## **TITOLO VII BILANCIO E UTILI**

### **Articolo 17) Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio.

I Consigli degli Enti Pubblici Territoriali soci potranno esercitare le proprie competenze nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo riconosciute dall'articolo 42 D.lgs n. 268/2000.

### **Articolo 18) Distribuzione degli utili**

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

- il 5% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.



# STATUTO

Rev 5  
14/12/2017

Pagina 10 di 10

## TITOLO VIII SCIoglimento

### Articolo 19) Scioglimento

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso. L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni.

## TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 20) Clausola compromissoria

Tutte le controversie, salvo quelle non compromettibili per legge, nascenti o comunque derivanti dal presente contratto, e relative alla sua validità, esecuzione ed interpretazione, comprese quelle eventualmente promosse da amministratori, sindaci, liquidatori ovvero promosse nei confronti di questi ultimi, saranno decise da un collegio arbitrale rituale composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Massa, il quale, parimenti, indicherà l'arbitro che assumerà la funzione di Presidente del Collegio.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto, in via rituale, entro novanta giorni dalla nomina, determinando anche come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

Per lo svolgimento del giudizio arbitrale, si applicano le norme di cui all'art. 812 e segg. cpc., mentre per la modificazione o per la soppressione della presente clausola si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003.

### Articolo 21) Trasparenza

La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e adempie agli obblighi in materia di prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione secondo quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190

### Articolo 22) Foro competente

Foro esclusivamente competente per ogni controversia, non demandabile ad arbitri, è quello di Massa.

### Articolo 23) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.

REV	
5	modificato dall'Assemblea dei Soci del 14 dicembre 2017
4	modificato dall'Assemblea dei Soci del 28 giugno 2014
3	modificato dall'Assemblea dei Soci del 6 novembre 2007
2	modificato dall'Assemblea dei Soci del 6 luglio 2006
1	modificato dall'Assemblea dei Soci del 30 maggio 2005
0	approvato dall'Assemblea Costitutiva del 3 maggio 2001